



COMUNE DI STINTINO

SERVIZIO TECNICO 2

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI E SERVIZIO AUSILIARI DEL TRAFFICO CIG 8274695E51

CAPITOLATO D’ONERI

Articolo 1- Oggetto

1. La Concessione ha ad oggetto il Servizio di Gestione e controllo della sosta dei parcheggi a pagamento con parcometri e Servizio Ausiliari del Traffico in Stintino, Loc. La Pelosa secondo i principi approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 10/03/2020.

2. L’ubicazione delle aree destinate al parcheggio a pagamento oggetto della Concessione è riportata negli allegati di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11.02.2020 fatte salve le aree destinate ai “*servizi raccolta rifiuti e dei servizi comunali, carico scarico delle merci, sosta riservata alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sosta riservata ai veicoli di polizia*” come da segnaletica.

3. Le aree oggetto del servizio sono site in località “La Pelosa” e consistono in:

- n. 70 stalli destinati a sosta motocicli/ciclomotori;
- n. 320 stalli autovetture;
- n. 18 stalli autocaravan.

4. Il servizio oggetto della Concessione è da considerarsi, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere abbandonato e/o sospeso senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

5. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione, ad eccezione di quelli relativi alla procedura sanzionatoria delle infrazioni in materia della sosta accertate dagli Ausiliari del Traffico che resta di competenza dell’Ufficio Polizia Municipale del Comune di Stintino. Le somme riscosse affluiscono direttamente alle casse del Comune di Stintino che, in qualità di titolare del procedimento sanzionatorio-amministrativo, è anche l’unico titolare dei proventi scaturenti dalla riscossione delle sanzioni.

Articolo 2 – Durata

La durata della Concessione è di 4 (quattro) mesi dal 1° giugno al 30 settembre 2020.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione del servizio

1. Gli orari della sosta a pagamento sono dalle ore 08,00 alle ore 20,00 nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2020 e dalle ore 08,00 alle ore 18,00 nel periodo dal 1° al 30 settembre 2020.

2. Le tariffe da applicare per il parcheggio sono, così come stabilito dall’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 11.02.2020, le seguenti:

Dal 1 Giugno al 30 Giugno e dal 1 Settembre al 30 Settembre				
Giorni	Giorni feriali: da lunedì a venerdì		Giorni pre-festivi e festivi Sabato e domenica	
Mezzi	AUTOVETTURE	CICLOMOTORI E MOTOCICLI	AUTOVETTURE	CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Tariffe	€ 1,50 Per ogni ora e Frazione di ora	1,00 Per ogni ora e Frazione di ora	€ 2,00 Per ogni ora e Frazione di ora	€ 1,50 Per ogni ora e Frazione di ora

Dal 1 Luglio al 31 Agosto				
Giorni	Giorni feriali: da lunedì a venerdì		Giorni pre-festivi e festivi Sabato e domenica	
Mezzi	AUTOVETTURE	CICLOMOTORI E MOTOCICLI	AUTOVETTURE	CICLOMOTORI E MOTOCICLI
Tariffe	€ 2,00 Per ogni ora e Frazione di ora	1,50 Per ogni ora e Frazione di ora	€ 2,50 Per ogni ora e Frazione di ora	€ 2,00 Per ogni ora e Frazione di ora

2.1 Per gli altri veicoli, quali autocaravan, la tariffa sarà maggiorata del 50% rispetto a quella fissata per le autovetture.

3. Il pagamento è “anticipato” ed il controllo della durata della sosta deve avvenire a mezzo di installazione di parcometri elettronici alimentati anche mediante pannello solare.

I parcometri devono prevedere l’inserimento di monete di taglio diverso nonché attraverso carte di debito e di credito ai sensi dell’art.1 comma 901 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208, 28 dicembre 2015) e possono prevedere l’utilizzo di tessere prepagate.

I parcometri dovranno essere tutti dello stesso modello e necessariamente con le seguenti caratteristiche minime:

- omologazione del Ministero dei LL.PP. rispondenza alle previsioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii. e del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- rispondenza alla normativa CEI 114-1 e ss.mm.ii. ed alla normativa UNI EN 12414;
- conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 194/2007 di recepimento della direttiva 2004/108/CE;
- pannello di istruzioni per l’uso e cappello con indicazione segnaletica “ P”.
- impostazione multilingue a pulsante per visualizzazione e stampa fino a 4 lingue;

Il parcometro dovrà rilasciare il biglietto che dovrà essere perfettamente leggibile anche a distanza e dovrà contenere i seguenti elementi:

- numero progressivo;
- targa del mezzo;
- ora e data di emissione;
- ora e data di scadenza della sosta;
- importo pagato;
- indicazione di porre il biglietto all’interno della vettura, in modo che sia ben visibile dall’esterno.
- In caso di guasto dell’apparecchiatura, dovrà automaticamente comparire in modo evidente la scritta “FUORI SERVIZIO” sul display ;

Nell’eventualità che i parcometri non prevedano il resto l’informazione dovrà essere riportata in almeno due lingue straniere.

3.1 APP PER SMARTPHONE (OPZIONALE) potrà essere previsto un servizio di pagamento elettronico della sosta attraverso “applicazione” (app) per smartphone, in tal caso, dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:

- utilizzo di una app compatibile con la località (spiaggia La Pelosa);
- disponibilità della app per i più diffusi sistemi operativi (iOS, android, etc.)
- prevedere l’integrazione del pagamento;

4. Il controllo del pagamento anticipato della sosta è eseguito direttamente dal Gestore con proprio personale al quale il Sindaco, con proprio decreto, riconoscerà la qualifica di addetto alle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta c.d. “Ausiliario del traffico” di cui all’art. 17 della legge 127/1997 **con almeno n° 3 Operatori per turno.**

5. Nelle aree di sosta a pagamento, qualora la sosta si protragga oltre il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa, fatto salvo quanto previsto al successivo punto, è applicata la sanzione prevista dall’art 7 c.d.s.

Qualora il periodo di sosta a pagamento dovesse prolungarsi oltre l’orario riportato sul titolo (sia prelevato tramite parcometro, sia tramite pagamento mediante l’attivazione di applicazione tramite telefono smartphone) da parte della concessionaria viene emesso un avviso che viene esposto sul parabrezza del veicolo. Tale avviso deve contenere gli estremi del veicolo e della verifica effettuata, nonché le istruzioni necessarie per effettuare l’integrazione del pagamento.

In tal caso il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento della tariffa prevista può essere integrato regolarizzato entro le ore 20,00 del medesimo giorno interessato dalla sosta mediante:

- Il pagamento, della differenza tra l’importo corrisposto e l’importo dovuto, calcolato tra l’orario di scadenza del titolo abilitativo della sosta e l’orario di effettivo pagamento per l’integrazione / regolarizzazione, arrotondato in eccesso all’euro.

Articolo 4 - Varianti

1. Il Comune di Stintino, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di sopprimere gli stalli di sosta senza che ciò possa comportare alcun diritto da parte del Concessionario fatto salvo il diritto in capo a quest’ultimo di vedersi ridurre l’importo del canone concessorio da versare al Comune di Stintino in proporzione al numero ed alla tipologia degli stalli di sosta soppressi.

Articolo 5 - Obblighi del Comune di Stintino

1. Il Comune di Stintino si impegna a garantire l’alimentazione per i parcometri nonché il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e a realizzare la segnaletica verticale e orizzontale nelle aree previste per lo svolgimento della Concessione.

2. La formazione del personale del Concessionario ai fini del conseguimento della qualifica di Addetto al Servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia della sosta, secondo quanto previsto al successivo art. 8.

3. La modulistica necessaria a redigere gli accertamenti di infrazione da parte degli Ausiliari del Traffico verrà fornita dal Comune di Stintino.

Articolo 6 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a garantire il servizio di gestione dei parcheggi e di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia della sosta negli orari di cui al precedente art. 3, comma 1, garantendo continuativamente la presenza minima di n. **3** Ausiliari del Traffico. L’attività svolta dagli Ausiliari del Traffico comprende la redazione dei verbali all’esito dell’accertamento delle violazioni in materia di sosta, attraverso la modulistica e secondo le istruzioni operative fornite dal Comune di Stintino.

2. Il Concessionario è tenuto ad installare e a mantenere in perfetta efficienza a propria cura e spese per tutta la durata della Concessione n. 13 parcometri e n. 2 cambiamonete. Allo scadere della Concessione tutti i parcometri e i cambiamonete installati dovranno essere rimossi con ripristino dello stato dei luoghi a carico del Concessionario medesimo.
3. Il Concessionario possibilità di non prevedere l'obbligo di esposizione del ticket consentendo comunque l'accertamento della regolarità della sosta riscontrabile tramite consultazione telematica attraverso idonei strumenti di controllo (palmari, smartphone etc.);
4. In caso di danneggiamento o malfunzionamento dei parcometri o dei cambiamonete il concessionario dovrà, entro 5 giorni dal verificarsi di tali eventi, provvedere al ripristino del funzionamento degli stessi.
5. Il Concessionario si impegna a gestire i parcheggi con proprio personale e a provvedere alla pulizia delle aree di parcheggio nonché alla collaborazione con le attività di informazione con le modalità che saranno di seguito precisate dall'Amministrazione. **L'affidatario inoltre dovrà garantire la pulizia della zona dei parcheggi due volte al giorno (mattino e pomeriggio) e comunque ogni qualvolta si renda necessario ed opportuno a giudizio dell'Amministrazione.** Il personale impiegato nei parcheggi dovrà indossare capi d'abbigliamento idonei al riconoscimento da parte dell'utenza e sarà munito di cartellino di riconoscimento da tenere esposto. Sarà obbligo del Concessionario adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che il Concessionario medesimo assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio o danni, dalle quali il Comune di Stintino deve intendersi mallevato nella forma più ampia.
6. La temporanea sospensione del servizio Ausiliari del Traffico potrà avvenire solo in caso di particolari avverse condizioni atmosferiche con autorizzazione dell'Ufficio Polizia Municipale e previa richiesta del Concessionario.
7. Il Concessionario assume nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. Il Concessionario o suoi subcontraenti che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Stintino ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.

Articolo 7 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario risponde nei confronti di terzi e/o nei confronti del Comune di Stintino per eventuali danni procurati durante l'espletamento del servizio.
2. Il Concessionario pertanto terrà manlevato ed indenne il Comune di Stintino da qualsivoglia pretesa connessa all'attività svolta in virtù della Concessione e di tutte le attività ad essa collegate che dovesse essere avanzata dal proprio personale, dai propri collaboratori e/o da Enti e/o da terzi in genere.
3. Il Concessionario adempierà a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro, dai contratti collettivi applicati, dalle leggi di previdenza, di assistenza, di antinfortunistica e da ogni altra normativa comunque inerente i rapporti lavoro, assumendo ogni e qualsiasi responsabilità in merito, manlevando il Comune di Stintino da qualsivoglia pretesa avanzata dal proprio personale, dai propri collaboratori o da enti o da terzi in genere che dovesse avanzata in ragione ed in virtù della Concessione.

Articolo 8 - Organizzazione, requisiti e formazione del personale del Concessionario.

1. Il Concessionario è tenuto all'attività di controllo della sosta con proprio personale al quale il Comune di Stintino riconoscerà la qualifica di Ausiliario del Traffico di cui all'art. 17 della legge 127/1997. Il Concessionario prima dell'inizio dell'effettivo servizio ovvero entro 5 giorni dalla comunicazione dell'affidamento, pena la revoca dell'affidamento deve trasmettere al Comune di Stintino i nominativi di un adeguato numero (consigliato n. 8 persone) di dipendenti del medesimo Concessionario che svolgeranno il servizio di accertamento delle violazioni sulla sosta e sulla fermata nelle aree in Concessione.

2. Il personale del Concessionario da adibire alle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso patente di guida cat. "B" o superiore;
- titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi.

3. I dipendenti del Concessionario da adibire alle funzioni di prevenzione ed accertamento, dovranno frequentare un corso di qualificazione della durata di n. 25 ore organizzato dal Comune di Stintino finalizzato alla conoscenza di:

- norme in materia di disciplina della sosta, con particolare riguardo alla disciplina della sosta regolamentata e tariffata;
- compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta;
- nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo;
- esercitazioni pratiche sull'uso e la compilazione dei modelli per l'accertamento delle violazioni.

4. Dopo aver partecipato al corso tecnico - pratico i candidati dovranno svolgere un colloquio per l'accertamento dei requisiti psico - attitudinali e sostenere un esame di idoneità.

5. La commissione giudicatrice dell'esame di idoneità è nominata con determinazione del Responsabile del Servizio e sarà composta da:

- il coordinatore del corso;
- n. 2 esperti di Polizia Municipale eventualmente appartenenti anche a comandi diversi da quello del Comune di Stintino.

6. Al personale che avrà superato l'esame di idoneità verrà conferita con provvedimento del Sindaco la qualifica di Addetto al Servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia della sosta.

7. Al fine del raggiungimento del succitato obiettivo viene prestabilito il programma del corso di formazione, che verterà su nozioni dei specifici argomenti che seguono:

- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 1 Principi Generali;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 11 Servizi di Polizia Stradale;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 12 Espletamento di Servizi di Polizia Stradale;
- Legge 15.05.1997 n° 127 – art. 17- Ulteriori Disposizioni in materia di semplificazione; dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo;
- Codice Penale art. 357 – Nozione di Pubblico Ufficiale;
- Codice Penale artt. 476- 479 Falsità Materiale e Falsità Ideologica commessa dal P.U.;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 5 Regolamentazione della Circolazione;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 6 Regolazione della circolazione fuori dei centri abitati;

- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 7 Regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 38 Segnaletica Stradale;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 46 Nozione di veicolo;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 47 Classificazione dei veicoli;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 157 Arresto fermata e Sosta dei Veicoli;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 158 Divieto di Fermata e di Sosta dei veicoli;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s.m. – Art. 194 Disposizioni di Carattere Generale;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 196 Principio di Solidarietà;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e s ss.mm.ii. – Art. 200 Contestazione e verbalizzazione delle violazioni;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 201 Notificazione delle Violazioni;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art- 202 Pagamento in Misura ridotta;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 203 Ricorso al Prefetto;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 204 Provvedimenti del Prefetto;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii. – Art. 204 Bis Ricorso al Giudice di Pace;
- D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 ss.mm.ii. – Art. 206 Riscossione dei Proventi delle Sanzioni; Amministrative pecuniarie;
- D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii. – Art. 383 Contestazione –Verbale di Accertamento;
- D.P.R. 16. 12.1992 n° 495 e ss.mm.ii. – Art. 384 Casi di Impossibilità della Contestazione Immediata;
- D.P.R.16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii. – Art. 385 Modalità della Contestazione non Immediata.

8. Qualora il personale inviato a frequentare il corso di formazione risulti non idoneo alla funzione all'esito del suddetto esame di idoneità, il Concessionario sarà tenuto ad avviare al corso di formazione ulteriore personale, fermo restando che qualora nel contempo, sia già avviato il servizio di gestione, sarà a totale carico del Concessionario la responsabilità conseguente da ogni derivante mancata o carente prestazione del servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, ivi compreso quanto indicato negli articoli seguenti.

Articolo 9 - Garanzia.

1. L'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali sarà garantito attraverso cauzione o fideiussione pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione della concessione con rialzi superiori al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%.

2. La polizza fideiussoria dovrà essere a prima richiesta e contenere formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e l'esplicita rinuncia per il garante di avvalersi delle condizioni contenute nell'art. 1957 c.c.. Il garante dovrà rinunciare altresì ad avvalersi della facoltà di opporre le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., nonché all'applicazione dell'art. 1955 c.c.

3. La polizza fideiussoria deve inoltre contenere l'esclusione dell'obbligo di preventiva costituzione in mora del debitore garantito e prevedere esplicitamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Stintino.

4. La cauzione o la polizza fideiussoria è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del puntuale pagamento delle rate di canone concessorio di cui al successivo art. 10, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Inoltre, il Comune di Stintino ha diritto di valersi della garanzia nel caso di risoluzione del contratto di concessione disposta in danno del Concessionario per i minori introiti derivanti dall'eventuale interruzione del servizio e dalla necessità di far completare il servizio ad altro operatore. Il Comune di Stintino ha altresì il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

5. Il Concessionario è obbligato a reintegrare entro 5 giorni l'importo della garanzia di cui il Comune di Stintino si sia avvalso in tutto o in parte, durante l'esecuzione della Concessione, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di Stintino di dichiarare la risoluzione della Concessione nel caso in cui il Concessionario non provveda al reintegro entro detto termine.

6. La garanzia sarà svincolata interamente entro 5 giorni dal termine della Concessione.

7. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo precedente nelle modalità ivi indicate determina la revoca della Concessione e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune di Stintino, che aggiudica la Concessione al concorrente che segue in graduatoria.

8. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Articolo 10 – Pagamenti.

1. Il canone concessorio sarà versato dal Concessionario al Comune di Stintino in n. 15 rate con le seguenti scadenze: 12 Giugno 2020 – 19 Giugno 2020 – 26 Giugno 2020 - 3 Luglio 2020 – 10 Luglio 2020 – 17 Luglio 2020 – 24 Luglio 2020 – 31 Luglio 2020 – 7 Agosto 2020 – 14 Agosto 2020 – 21 Agosto 2020 – 28 Agosto 2020 – 4 Settembre 2020 – 11 Settembre 2020 – 18 Settembre 2020.

2. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto n. **IBAN IT67K010156550000000010001** intestato al Comune di Stintino – Servizio Tesoreria, presso Banco di Sardegna S.p.a. o, in alternativa, tramite il servizio pagoPA®.

3. Alle scadenze di cui al comma 1 sarà onere del Concessionario comunicare al Comune di Stintino l'avvenuto versamento dei corrispettivi entro e non oltre le ore 12.00 del medesimo giorno.

4. In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi legali di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento ai sensi del D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii..

5. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive del canone concessorio è considerato grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto di concessione.

6. Resta fermo in ogni caso il diritto del Comune di Stintino di valersi sulla garanzia di cui al precedente articolo 9 in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone.

7. Sulla base della regolamentazione vigente, grava sul concessionario il pagamento della Tassa Rifiuti [TARI] per le aree a parcheggio per un importo di € 1.514,00

Articolo 11 – Recesso e Risoluzione della Concessione.

1. Il Comune di Stintino può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal contratto di Concessione e in tal caso spetta al Concessionario – con riferimento all'esecuzione della concessione il solo pagamento, a titolo di mancato utile, un importo proporzionato alla parte di Concessione non eseguita, in ragione di un decimo dell'importo stimato della concessione.

2. Resta in ogni caso salvo il diritto del Comune di Stintino di risolvere la Concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per colpa del Concessionario, oltre che nelle ipotesi specificatamente previste nel presente Capitolato d'onere e nel Contratto, qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- 2.1 ritardo nella esecuzione della concessione oltre tre giorni dal termine previsto per l'attivazione del servizio;
 - 2.2 mancata presentazione delle garanzie o delle assicurazioni previste;
 - 2.3. subconcessione del servizio;
 - 2.4. illecito amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, traente motivo dal contratto o dalla sua esecuzione;
 - 2.5 violazione degli obblighi legislativi e/o contrattuali in materia di sicurezza dei lavoratori;
 - 2.6 gravi inadempienze e/o irregolarità emerse e/o rilevate in merito al corretto trattamento retributivo, contributivo previdenziale relativo ai lavoratori impegnati nella Concessione, e in genere violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei lavoratori, accertata dal Comune di Stintino con qualsiasi mezzo;
 - 2.7 nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;
 - 2.8 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari tra il Concessionario e i soggetti della filiera delle imprese ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
 - 2.9 perdita dei requisiti di idoneità da parte del Concessionario, nonché delle relative qualifiche richieste per l'esecuzione della Concessione, accertata in qualunque tempo dal Comune di Stintino;
 - 2.10 sospensione ingiustificata e non autorizzata del servizio da parte del Concessionario;
 - 2.11 segnalazione da parte degli Uffici Territoriali del Governo e/o della Direzione Provinciale del Lavoro in merito a pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero) ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento;
 - 2.12 negli altri casi di grave inadempienza previsti dal Capitolato d'oneri o dal Contratto o che abbiano comunque il requisito della gravità.
3. Nei casi di cui al precedente comma, nonché in ogni altra ipotesi che possa comportare risoluzione del contratto di Concessione, il Comune di Stintino provvederà preventivamente a diffidare il Concessionario a porre rimedio all'inadempimento entro congruo termine, valutando anche le motivazioni che il Concessionario deve comunque fornirgli per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento della diffida.
4. La risoluzione si verifica di diritto non appena il Comune di Stintino comunichi al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
5. In qualunque caso di scioglimento, anche unilaterale, del contratto di Concessione, il Concessionario ha l'onere di sgombrare immediatamente le aree oggetto di Concessione, con conseguente immediata ed automatica perdita della detenzione delle stesse, lasciando, dietro richiesta del Comune di Stintino, a disposizione del medesimo i parcometri e i cambiamonete installati dal Concessionario che rimane tenuto a lasciare a disposizione quanto richiesto, salvo poi procedere alla successiva determinazione del prezzo di vendita o di noleggio sulla base dei prezzi di mercato.
6. La risoluzione non esclude in ogni caso il maggior danno.

Articolo 12 – Penali.

1. Per ogni giorno di ritardo nell'attivazione o cessazione anticipata del servizio riconducibili a fatto del Concessionario verrà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00 (Euro cinquecento/00) a carico del Concessionario medesimo.
2. Qualora il ritardo nell'attivazione superi i tre giorni si procederà all'immediata risoluzione del contratto di Concessione; qualora, invece, si verificasse la cessazione anticipata, la penale verrà applicata fino alla scadenza naturale del contratto.
3. Per ogni volta che il Servizio Ausiliari del Traffico non sarà prestato contemporaneamente da almeno 3 unità verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).
4. Per ogni giorno di ritardo rispetto a quello stabilito per la rimessa in funzione di parcometri eventualmente danneggiati o mal funzionanti verrà applicata la penalità giornaliera pari ad € 200,00 (Euro duecento/00).
5. La penale è irrogata tramite contestazione scritta al Concessionario da parte del Comune di Stintino e deve essere corrisposta dal Concessionario entro 2 giorni dall'irrogazione della medesima. Trascorso tale termine senza che il Concessionario abbia corrisposto al Comune la penale, il Comune avrà diritto di escutere la garanzia per il valore corrispondente alla penale irrogata.

Articolo 13 - Elezione di domicilio e spese

1. Il Concessionario ad ogni effetto di legge si obbliga ad eleggere domicilio nel Comune di Stintino ed a comunicare un recapito telefonico e di PEC.
2. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla prestazione del servizio oggetto di Concessione e non espressamente indicate nel Contratto di Concessione, nel presente Capitolato o nel Disciplinare di gara sono esclusivamente a carico del Concessionario.